

Rep. n.

-----CONVENZIONE-----

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'ing. Sebastiano Cacciaguerra, nato a Augusta, il 04.11.1956, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di direttore del servizio Energia delegato alla firma della presente Convenzione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1219/2018, di seguito denominata "la Regione FVG",

e

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia, rappresentata da Pierluigi Medeot, nato a Gorizia, il 30.11.1961, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita in Trieste, piazza della Borsa n. 14, CF 01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato giusta Delibera della Giunta Camerale n. 87 del 27.07.2018

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, rappresentata dalla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, nata a Latisana, il 22.11.1962, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita in Udine, via Morpurgo n. 4, CF 00460830300, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta determina del Presidente n. 35 del 17.07.2018

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone, rappresentata dalla dott.ssa Emanuela Fattorel, nata a Vittorio Veneto, il 23/07/1962, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 47, CF 80000590937, nella sua qualità

di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta Delibera di Giunta n. 64 del 18 giugno 2018

di seguito denominate "le CCIAA" o, singolarmente, "Camera di Commercio"

Visti:

- l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il quale:
 1. al comma 32 prevede che la Regione, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria, possa concedere, per il tramite delle Camere di Commercio competenti per territorio, contributi a privati per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1 (destinato al trasporto di persone nel numero massimo di 8), bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici;
 2. al comma 33 prevede che con regolamento siano definiti l'ammontare massimo del singolo contributo, i livelli reddituali che consentono di accedervi, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale deve intervenire la rottamazione del veicolo e l'acquisto del nuovo;
 3. al comma 34 prevede che con il medesimo regolamento di cui al comma 33 siano disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 32 e le risorse, destinate alle Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività;
- il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo

4, comma 32, della legge regionale 45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria), di seguito denominato "Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale";

- la deliberazione n. 1219/2018, dd. 29.06.2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzando l'ing. Sebastiano Cacciaguerra a sottoscriverla in rappresentanza della Regione;
- la deliberazione n. 87, dd. 27.07.2018 con la quale la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia ha approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzando il dott. Pierluigi Medeot a sottoscriverla in rappresentanza dell'Ente;
- la determina del Presidente n. 35 del 17.07.2018 con la quale il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine ha approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzando la dott.ssa Maria Lucia Pilutti a sottoscriverla in rappresentanza dell'Ente;
- la deliberazione n. 64, dd. 18.06.2018 con la quale la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone ha approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzando la dott.ssa Emanuela Fattorel a sottoscriverla in rappresentanza dell'Ente;

Visti altresì:

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione

dei dati personali);

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli artt. 23, comma 1, lett. d), 26 e 27;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale);
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e visto,

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione regola lo svolgimento, da parte delle CCIAA, che potranno agire per tramite delle proprie Aziende Speciali ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 580/93 e/o di altri soggetti di cui sono autorizzate ad avvalersi da disposizioni di legge, delle attività di competenza inerenti la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 32, della legge regionale 45/2017, nonché i termini e le modalità di erogazione, da parte della Regione

FVG alle stesse CCIAA, delle risorse finanziarie di cui all'art.3, commi 1, 2 e 5, del Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale.

Articolo 2

Svolgimento delle attività

1. Nel rispetto del Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale e della normativa a cui esso rinvia, ciascuna Camera di Commercio è tenuta allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) pubblicazione sul proprio sito internet dell'avviso allegato alla presente convenzione indicante il termine iniziale e quello finale di presentazione delle domande;
- b) pubblicazione sul proprio sito internet dello schema di domanda allegato alla presente convenzione e della modulistica di corredo;
- c) ricezione delle domande di contributo presentate secondo le modalità indicate nel Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale;
- d) istruttoria di tutte le fasi procedurali contemplate dal Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale, in relazione alle domande di contributo presentate, compresa la richiesta di integrazioni;
- e) adozione dei provvedimenti stabiliti dal Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale, entro i termini previsti, con particolare riguardo:
 - 1) all'adozione degli atti di concessione e liquidazione dei contributi;
 - 2) all'adozione degli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;
- f) predisposizione e trasmissione delle comunicazioni ai soggetti istanti riguardanti l'avvio del procedimento, il preavviso di provvedimento negativo, l'archiviazione della domanda, la richiesta di integrazioni istruttorie, l'adozione

della concessione del contributo, l'avvio del procedimento di revoca della concessione e l'adozione del provvedimento di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;

g) effettuazione di ispezioni e controlli presso gli istanti come dettagliato all'articolo 7 della presente convenzione;

h) effettuazione degli adempimenti in materia di privacy previsti dalla vigente normativa nazionale ed europea.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è costituita presso ciascuna Camera di Commercio un'apposita struttura organizzativa.

3. Ciascuna Camera di Commercio comunica alla Regione FVG l'ubicazione di una o più sedi in cui sono svolte le attività di cui al comma 1 ed individua, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'istruttoria.

4. Ciascuna Camera di Commercio comunica alla Regione FVG le variazioni dei dati comunicati ai sensi del comma precedente.

5. In relazione all'esercizio delle attività di cui al presente articolo e a quelle poste in capo alle CCIAA da altre disposizioni della presente convenzione, il titolare del trattamento dei dati è ciascuna Camera di Commercio, per i dati di competenza. Il responsabile del trattamento dei dati è designato in conformità all'ordinamento di ciascuna Camera di Commercio.

Articolo 3

Riparto e concessione delle risorse

1. A seguito della stipula della presente convenzione, la Regione FVG provvede a ripartire tra le CCIAA le somme di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 3 del Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nei medesimi commi.

2. Successivamente al riparto delle somme di cui al comma precedente, la Regione FVG provvede alla concessione di tali somme alle CCIAA.

Articolo 4

Liquidazione delle risorse

1. Le risorse impegnate ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione sono corrisposte dalla Regione FVG alle CCIAA in conformità alla normativa contabile vigente, a seguito di specifiche richieste di versamento formulate da ciascuna Camera di Commercio sulla base del fabbisogno di cassa evidenziato per fare fronte alla erogazione dei contributi in oggetto.

2. Unitamente alla prima richiesta di versamento di cui al comma 1, le CCIAA possono richiedere altresì la corresponsione delle risorse per lo svolgimento dell'attività di competenza di cui all'art. 3, comma 5, del Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale.

3. Le risorse di cui al comma precedente sono corrisposte dalla Regione FVG alle CCIAA in conformità alla normativa contabile vigente.

4. Nel caso in cui le somme corrisposte a seguito della richiesta di cui al comma 2 siano superiori agli oneri gestionali effettivamente sostenuti dalla Camera di Commercio come comunicati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'importo eccedente è restituito alla Regione FVG.

Articolo 5

Risorse residue

1. Ai fini della redistribuzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale, ciascuna Camera di Commercio comunica alla Regione FVG eventuali somme non utilizzate al 31 maggio 2019.

2. La concessione e successiva erogazione delle somme di cui al comma precedente vengono effettuate dalla Regione FVG all'esito del riparto di cui al medesimo comma.

Articolo 6

Obblighi

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ciascuna Camera di Commercio si obbliga:

- a) a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in tema di "amministrazione trasparente", con particolare riferimento agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
- b) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 8;
- c) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all'articolo 7;
- d) a presentare alla Regione FVG ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione del canale di incentivazione.

Articolo 7

Ispezioni e controlli

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni concernenti la gestione del canale di incentivazione, ciascuna Camera di Commercio è tenuta ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare:

- a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 445/2000 relative alle informazioni prodotte dai soggetti istanti nel corso del procedimento;

b) la documentazione presentata a corredo della domanda, anche attraverso la richiesta di esibizione degli originali ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000.

3. L'attività di cui al presente articolo è esperita da ciascuna Camera di Commercio sia con richieste documentali sia con l'effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l'attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5% del totale dei soggetti interessati, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

Articolo 8

Relazione sulla gestione

1. Entro il 31 dicembre 2019, ciascuna Camera di Commercio trasmette alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG apposita relazione concernente la gestione del canale di incentivazione, comprensiva dell'elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, con l'indicazione del provvedimento di concessione adottato, dell'importo dell'incentivo concesso ed erogato, nonché degli altri dati necessari ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio e controllo a carico della Regione FVG. La predetta relazione descrive, altresì, l'avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all'articolo 7.

2. Entro il 31 dicembre 2019, ciascuna Camera di Commercio comunica inoltre alla Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FVG i dati relativi ai costi sostenuti per la gestione del canale di incentivazione.

3. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione FVG può revocare il provvedimento di corresponsione alla singola Camera di Commercio delle

somme di cui all'articolo 4, comma 2, anche in misura parziale, nel caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui alla presente convenzione.

CLAUSOLE FINALI

Articolo 9

Durata della convenzione

1. L'attività svolta dalle CCIAA per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente convenzione è da considerarsi di natura istituzionale, effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 580/1993.
2. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2019.
3. Ciascuna Camera di Commercio, decorso il termine di cui al comma 2, è tenuta comunque a completare tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione.
4. Modifiche e integrazioni della presente convenzione possono essere richieste da ciascuna parte contraente in forma scritta e sono apportate nella medesima forma.

Articolo 10

Registrazione della convenzione

1. La presente convenzione, composta da 12 (dodici) facciate, viene sottoscritta digitalmente dalle parti. Essa deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Articolo 11

Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Trieste.
2. Le parti si impegnano ad esperire in via preventiva ogni tentativo di conciliazione e di accordo istituzionale.
3. Per le controversie che potessero sorgere a seguito dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano parti soggetti terzi, in qualità di attori o convenuti, resta a carico della Camera di Commercio coinvolta ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
4. Nel caso in cui le controversie di cui al comma precedente siano originate da errori o incongruenze normative presenti nel Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale, la trattazione delle stesse è attribuita all'Avvocatura della Regione FVG.
4. Gli oneri di cui al comma 3 si considerano rimborsati in quanto rientranti nelle somme di cui all'art. 4, comma 2.

Articolo 12

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente e, in particolare, a quella dell'Unione europea, alla legge regionale 7/2000 e al Regolamento acquisto auto a basso impatto ambientale.

Articolo 13

Rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo

delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Per la Regione FVG

Ing. Sebastiano Cacciaguerra (firmato digitalmente) Documento firmato da:
Sebastiano Cacciaguerra
01.08.2018 12:52:25 UT



Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia

Dott. Pierluigi Medeot (firmato digitalmente) Documento firmato da:
MEDEOT PIERLUIGI
01/08/2018



Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti (firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: Maria Lucia Pilutti
Organizzazione: C.C.I.A.A. DI UDINE/00460830300
Data: 01/08/2018 13:16:18

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone

Dott.ssa Emanuela Fattorel (firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
EMANUELA
FATTOREL

CN = FATTOREL
EMANUELA
O = non presente
C = IT